

N. R.G. 2019/310



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **310/2019** promossa da:

████████████████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
████████████████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████
BOLOGNA presso i difensori

ATTORE- OPPONENTE

contro

CREDITO DI ROMAGNA SPA SOCIETÀ PER AZIONI (C.F. 03374640401), con il
patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Baccarini 60 48100
Ravenna presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO- OPPOSTO

████████████████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
████████████████████; elettivamente domiciliato in VIA ██████████
████████████████████ presso il difensore avv. ██████████

████████████████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio del Prof. Avv.
████████████████████; elettivamente domiciliato in VIA ██████████, BOLOGNA, presso il
difensore Prof. Avv. ██████████

TERZI CHIAMATI

Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e visionati i documenti,



Vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta,

Rilevato che l'opponente ha fondato le proprie difese sulla presunta simulazione relativa riguardante il contratto di mutuo del 21 marzo 2016, sulla nullità dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. e sul presunto carattere usurario degli interessi, nonché sull'inosservanza delle prescrizioni in materia di merito creditizio,

Ritenuto quanto al dedotto carattere simulato del mutuo che, per come ricostruita, la doglianza non paia fondata. Come noto la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona richiede la *“presenza di un accordo simulatorio tale per cui l'interposto presta semplicemente il proprio nome, al solo fine di figurare come parte del contratto”* (così, Cass. Civ. sent. n. 7537/2017), con conseguente assenza di volontà di fare propri gli effetti di *quel* contratto.

Nel caso che occupa, tuttavia, emerge dai documenti prodotti e anche dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente che i mutuatari (tra cui l'odierno opponente) non abbiano avuto la mera funzione di prestare il proprio nome determinando così una situazione di apparenza giuridica; al contrario questi sono stati destinatari primi e diretti del mutuo, così realizzandosi la realtà richiesta ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo. Né, d'altra parte, gli elementi richiamati dall'opponente (transito della somma sul conto di ██████████ nei due giorni successivi, indicazione del domicilio nella sede dell'██████████, utilizzo di conti correnti accessi presso Credito di Romagna ecc...) sono *ex se* necessari e sufficienti per far ritenere fondata la doglianza. Ciò che viceversa pare emergere è la consapevole volontà degli ingiunti, tra cui l'opponente, di fare confluire finanziamenti nella controllata; difetta, viceversa, qualunque elemento atto a ricostruire il ruolo effettivamente svolto da ██████████ e da ██████████ nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di mutuo. Nell'ambito di una domanda di simulazione per interposizione fittizia, viceversa, non possono residuare dubbi sulla sussistenza e sul contenuto degli accordi trilaterali; ciò dunque non consente, allo stato, di ritenere fondata la doglianza;

Ritenuto inoltre, quanto alla rilevata nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e per sussistenza di usura contrattuale, che le doglianze siano talmente generiche da non risultare, allo stato, ostative alla concessione della provvisoria esecuzione. Infatti l'oggetto del contratto di mutuo pare perfettamente intellegibile in tutte le sue parti, soprattutto considerato che l'odierno opponente non può essere considerato alla stregua di un “consumatore” anche per la posizione rivestita nell'ambito della controllata ██████████. Quanto al dedotto carattere usurario è necessario e sufficiente rilevare che l'opponente nulla indica rispetto al motivo per cui vi sarebbe superamento del tasso soglia, limitandosi ad asserzioni quali “Parrebbe emergere il superamento del tasso



soglia... sia per il tasso convenzionale che per il tasso di mora”, che dunque allo stato non hanno alcuna incidenza nel giudizio,

Ritenuto infine che l’inosservanza di quanto previsto in materia di merito creditizio possa rilevare ai soli fini risarcitori, ammesso che la stessa risulti fondata all’esito del giudizio,

Ritenuto dunque che il credito risulti certo, liquido ed esigibile alla luce della documentazione prodotta da parte opposta e che, viceversa, l’opposizione non possa considerarsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione,

DICHIARA

Provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

Viste le richieste delle parti,

ASSEGNA

i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza e

RINVIA

Per l’ammissione dei mezzi di prova all’udienza del **24 settembre 2020, ore 10.00.**

Si comunichi.

Forlì, 18 febbraio 2020

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

